

Repubblica Italiana



**CITTÀ DI BOJANO**  
*Provincia di Campobasso*

---

*Numero Registro Generale 8*

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero 3 del 05-04-2022**

**OGGETTO:** DISPOSIZIONI FINALIZZATE A VIETARE L'ACCESSO AI CANI ANCHE REGOLARMENTE CONDOTTI, NELLE AREE ADIBITE A PARCO GIOCHI PER L'INFANZIA.

**IL SINDACO**

**Attese** le numerose segnalazioni pervenute da tanti cittadini, che lamentano la presenza di cani spesso non accompagnati e/o privi di museruola e senza guinzaglio che circolano liberamente nelle aree adibite a parco giochi;

**Tenuto** conto anche delle numerose problematiche legate alle deiezioni canine che oltre a creare nocimento al decoro urbano, possono costituire pregiudizio igienico sanitario;

**Considerato** pertanto indispensabile la messa in sicurezza delle aree adibite a parco giochi per l'infanzia, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute dei bambini;

**Ritenuto** opportuno emanare un provvedimento al fine di tutelare le aree in oggetto citate a salvaguardia dell'igiene del territorio;

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267

**Visto/a:**

- il R.D. 27.07.1934 n.1265 - T.U.LL.SS.;
- il D.P.R. 08.02 1954 n.320 "Regolamento di polizia veterinaria";
- la legge 24 novembre 1981,n.689;
- Il regolamento gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la pulizia del territorio delibera consiglio comunale n.17 del 23.04.2014;

- l'ordinanza nr. 15 del 22.03.2021

### **ORDINA**

A far data dalla presente ordinanza che nei siti adibiti a parco giochi dell'infanzia, è vietato introdurre cani di qualunque razza e taglia, le predette aree saranno individuate mediante apposizione di idonei cartelli informativi, pubblicizzanti il divieto in essere;

### **DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Bojano e la sua diffusione nei consueti modi e luoghi;
- la collocazione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito al divieto di cui al punto 1 del presente provvedimento;
- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale a tutti gli organi di polizia territorialmente competenti;
- salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

Ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981, i trasgressori saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro il 60 gg. dalla constatazione immediata o dalla notificazione della violazione, della somma di euro 50,00

### **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Campobasso da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6/12/1971 n.1034 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla piena conoscenza, secondo il D.P.R. 24 novembre 1971, n 1199

Il Sindaco

Prof. Ruscetta Carmine

**IL SINDACO  
CARMINE RUSCETTA**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.**

---